

**SIMONE
CALZOLAIO**

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Scienze della Comunicazione - UNIMC

INDICE

- Origine della giustizia costituzionale
- Modelli di giustizia costituzionale
- La Corte costituzionale italiana
 - Composizione
 - Funzionamento
 - Tipologia delle decisioni

MARBURY V. MADISON (1803)

“Se c’è un conflitto fra due leggi, le corti devono decidere l’operatività di ciascuna. Allo stesso modo, se una legge è in contrasto con la Costituzione; se sia la legge che la Costituzione trovano applicazione in un determinato caso, in modo che la Corte debba decidere il caso in conformità alla legge, senza considerare la Costituzione, oppure in conformità alla Costituzione, senza considerare la legge, **la Corte dovrà determinare quale di queste regole contrastanti deve essere applicata.** Questa è l’essenza stessa della funzione giudiziaria. Se poi, le corti devono considerare la Costituzione, e la Costituzione è legge superiore a qualsiasi altra legge dell’ordinamento, **sarà la Costituzione, e non la legge ordinaria, ad essere applicata al caso in questione.**”

ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

- ❑ Il ***judicial review of legislation*** negli Stati Uniti (Corte suprema, Marbury vs. Madison del 1803):
 - ❑ sistema diffuso (i giudici sono obbligati a disapplicare la legge incostituzionale)
 - nasce nel sistema americano in cui il precedente è vincolante (*stare decisis*)
 - la tutela della legge incostituzionale assume il significato di difesa del diritto individuale

- ❑ Il modello **kelseniano** in Austria (Costituzione del 1920-1929)
 - ❑ sistema accentrato (annullamento della legge con efficacia erga omnes da parte di un organo ad hoc di natura costituzionale)
 - ❑ nasce nel sistema europeo continentale
 - ❑ serve soprattutto per risolvere i conflitti in ordine al riparto del potere legislativo tra entità federate e federazione

SISTEMI PURI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

**VERFASSUNGSGERICHTBARKEIT
(AUSTRIA)**

**JUDICIAL REVIEW OF
LEGISLATION
(STATI UNITI)**

SINDACATO

ACCENTRATO

DIFFUSO

ACCESSO

**IN VIA PRINCIPALE,
ASTRATTO e
DIRETTO**

**IN VIA INCIDENTALI,
CONCRETO E INDIRECTO**

SENTENZA

**COSTITUTIVA
(ANNULLAMENTO)
EX NUNC
ERGA OMNES**

**DICHIARATIVA
(DISAPPLICAZIONE)
EX TUNC
INTER PARTES**

SISTEMI MISTI: ITALIA

	SISTEMA MISTO
SINDACATO	ACCENTRATO
ACCESSO	CONCRETO E DIFFUSO
SENTENZA	ANNULLAMENTO (Costitutiva) <i>EX TUNC*</i> <i>ERGA OMNES</i>

LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

COMPOSIZIONE E DURATA (9 ANNI)

Art. 135.1 Cost.

- Parlamento in seduta comune > 5 giudici
- Supreme magistrature ordinaria e amministrative > 5 giudici
 - 3 corte di cassazione
 - 1 consiglio di stato
 - 1 corte dei conti
- Presidente della Repubblica > 5 giudici

COMPOSIZIONE (2)

- **Neutralità rispetto a:**
 - **Politica:** requisiti tecnici (art. 135.2)
 - **Interessi politici e privati:** durata del mandato, incompatibilità
- **Immunità**
- **Trattamento economico**
- **Autonomia finanziaria e normativa**

FUNZIONI

Art. 134 Cost.

- La Corte è competente a giudicare:
 - sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni;
 - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le regioni e tra regioni;
 - sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione;
 - sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (art. 2 l. cost. 1/1953).

LE FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

- **Costituzione** (artt. 134-137)
- **Leggi costituzionali** ex art. 137.1 Cost. (l. cost. 1/1948, l. cost. 1/1953, l. cost. 2/1967)
- **Leggi ordinarie** ex art. 137.2 Cost. (l. 87/1953, l. 20/1962)
- **Regolamenti** della Corte ex art. 14 l. 87/1953 (norme integrative del 1956, regolamento generale del 1966).

I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE (1)

Accesso diretto (in via d'azione)



I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE (2)

Accesso indiretto (in via incidentale)

Giudice a quo

contro leggi e atti aventi forza
di legge dello Stato o leggi
regionali



CORTE COSTITUZIONALE

L'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- Leggi ordinarie
- Decreti legge (sett. 360/1996, 171/2007)
- Decreti legislativi (*parametro interposto*)
- Leggi regionali e delle province autonome
- Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale (sent. 1146/1988)

ESEMPIO DI ORDINANZA DI REMISSIONE

- Reg. ord. n. 46 del 2015 pubbl. su G.U. del 08/04/2015 n. 14
- (Sanzioni amministrative emesse dal Governatore della Banca d'Italia nei confronti di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di società di intermediazione finanziaria)
- Non manifesta infondatezza
- Rilevanza

LA STRUTTURA DELLE SENTENZE

N... **Sentenza...** (data)
In nome del popolo italiano
La Corte costituzionale... [collegio]
ha pronunciato la seguente sentenza... [testo]
Nel giudizio...

Ritenuto in fatto (...)

Considerato in diritto (...)

Per questi motivi
Dichiara... [dispositivo]

Il presidente...

Il redattore...

LA TIPOLOGIA DELLE DECISIONI: L'INAMMISSIBILITÀ

- Mancanza di requisiti oggettivi o soggettivi
- Errori procedurali
- Oggetto carente: ordinanza o sentenza
- Questioni irrilevanti:
ordinanza (restituzione atti) o sentenza
- Imprecisione di *thema decidendum*
- *Political question* (ord. 389/1988)

ORD. N. 259/2016: INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI RILEVANZA

FATTO: il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio penale nel quale si procede nei confronti di F.M. per il reato «di cui all'art. 2 L. 638/83» (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti), con imputato dichiarato assente

Q.L.C.: il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 548, c. 3, e 585, c.2, lett. d), del c.p.p., nella parte in cui non prevede, per l'imputato dichiarato assente, la notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, a fronte della comunicazione di tali atti contemplata solo in favore del procuratore generale presso la corte d'appello.

ORD. N. 259/2016: INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI RILEVANZA

DECISIONE: il giudice rimettente non chiarisce i motivi per i quali le norme censurate sarebbero applicabili nel giudizio a quo; tali norme, nel disciplinare adempimenti successivi alla pubblicazione della sentenza, rientrano nel sistema delle impugnazioni, mirando a rendere effettivo l'esercizio del relativo diritto; spetta, dunque, al giudice dell'impugnazione valutare gli effetti della mancata previsione della notifica, all'imputato dichiarato assente; il tribunale rimettente, giudice di primo grado, non deve invece fare applicazione delle norme sospettate di incostituzionalità;

→ **MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE per DIFETTO DI RILEVANZA**

DISCREZIONALITÀ DEL PARLAMENTO

Political question

ord. 389/1988

(lesione della paternità)

LA TIPOLOGIA DELLE DECISIONI: RIGETTO E ACCOGLIMENTO

- Rigetto (la questione non è fondata)
 - Sentenze e ordinanze di manifesta infondatezza
 - Efficacia *inter partes*
- Accoglimento (la questione è fondata)
 - “Annullamento” valore costitutivo
 - Efficacia *erga omnes*
 - Effetti retroattivi: “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione” (art. 30.3, l. 87/1953)

SENT. N. 81/2017: ACCOGLIMENTO

FATTO: Con ricorso notificato il 26-28 aprile 2016, depositato il 28 aprile 2016 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2016).

NORME IMPUGNATE: l'art. 12, commi 3, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2016, ha istituito il «**Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine**».

SENT. N. 81/2017: ACCOGLIMENTO

Q.L.C.: Secondo il ricorrente, detta norma violerebbe l'art. 3 Cost., poiché realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale statale che opera in differenti regioni, determinando un'illegittima differenziazione del trattamento economico su base «puramente territoriale».

DECISIONE: Relativamente alla parte in cui la norma in esame concerne gli addetti alle Polizie locali, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la regolamentazione dello stesso concerne una materia attinente all'ordinamento civile, attratta nella competenza esclusiva dello Stato.

→ **ACCOGLIMENTO per VIOLAZIONE DEL RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONI**

SENT. N. 98/2017: RIGETTO

FATTO: il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 1, 3, 9, 15, c. 1, lett. c), 19, c.1, lett. a), 72 c. 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

NORME IMPUGNATE: l'art. 9, viene impugnato laddove stabilisce che i «centri commerciali naturali» possano accedere a finanziamenti pubblici. (Per centro commerciale naturale si intende «un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi localizzato in una zona determinata del territorio comunale» e finalizzato alla valorizzazione delle attività economiche e delle produzioni locali.)

SENT. N. 98/2017: RIGETTO

Q.L.C.: Il Governo lamenta la violazione dell'art 117, c. 2, lett. e, che affida allo Stato potestà legislativa in materia di "tutela della concorrenza".

DECISIONE: Anche la legislazione regionale, volta a prevedere contributi e aiuti, può ritenersi conforme al riparto costituzionale delle materie, qualora sia coerente con la disciplina del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Non è materia «concorrenza»

SENT. N. 98/2017: RIGETTO

- Secondo la giurisprudenza costituzionale non sussiste una potestà statale esclusiva in materia di incentivi e aiuti alle imprese. Infatti, anche la legislazione regionale, volta a prevedere contributi e aiuti può ritenersi conforme al riparto costituzionale delle materie, qualora sia coerente con la disciplina del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Detti incentivi alle imprese, peraltro, quando consentiti, «lo sono normalmente in deroga alla tutela della concorrenza».

→ NON FONDATEZZA, perché rispettosa del RIPARTO DI COMPETENZE STATO-REGIONI (e del diritto UE)

LA TIPOLOGIA DELLE DECISIONI: LE SENTENZE INTERPRETATIVE

- Di **rigetto**

- Questione infondata per cattiva interpretazione della norma oggetto di q/c
- Obbligo di interpretazione *conforme*: int. sistematica
- Interpretative di rigetto e diritto vivente

- Di **accoglimento**

- Questione fondata con riferimento ad una certa **norma** (interpretazione) tratta dalla **disposizione** impugnata

SENT. N. 233/2006: INTERPRETATIVA DI RIGETTO

FATTO: il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria)

NORME IMPUGNATE: l'art. 1, comma 6, della stessa legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, sancisce che, «**tutti gli incarichi dirigenziali** delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta medesima ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia» (spoils system).

SENT. N. 233/2006: INTERPRETATIVA DI RIGETTO

Q.L.C.: La questione di legittimità costituzionale concernente il comma 6 e 7, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è sollevata sotto il profilo della sottoposizione degli incarichi dirigenziali di livello non generale alla medesima disciplina prevista per gli incarichi dirigenziali generali in tema di decadenza automatica alla data di proclamazione del presidente della Giunta.

DECISIONE: la legislazione regionale attribuisce all'organo politico della Regione il potere di conferire gli incarichi dirigenziali cosiddetti "apicali" a soggetti individuati *intuitu personae*. Questa modalità di conferimento mira palesemente a rafforzare la coesione tra l'organo politico regionale e gli organi di vertice dell'apparato burocratico, per consentire il buon andamento dell'attività di direzione dell'ente (art. 97 Cost.).

SENT. N. 233/2006: INTERPRETATIVA DI RIGETTO

DECISIONE: A tale schema rimangono, invece, estranei gli incarichi dirigenziali di livello “non generale”, non conferiti direttamente dal vertice politico e quindi non legati ad esso dallo stesso grado di contiguità che connota gli incarichi apicali.

L'interpretazione sistematica dei commi in esame porta, quindi, ad escludere che essi si riferiscano anche agli incarichi dirigenziali di livello non generale

→ **NON FONDATEZZA, a patto che si interpreti la norma impugnata AI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE**

LA TIPOLOGIA DELLE DECISIONI: **MANIPOLATIVE**

- Sentenze di **accoglimento parziale**:
“nella parte in cui...”
- Sentenze **additive**
“nella parte in cui non...”
 - Le “rime obbligate”
 - Le additive di prestazione
- Sentenze **sostitutive**
“nella parte in cui prevede x anziché y”
- Sentenze **additive di principio**

SENT. 307/1990 “MANIPOLATIVA”

- **Sentenza n. 307 del 1990**, in materia di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di vita, all'epoca prevista come obbligatoria.
- Legge 4 febbraio 1966, n. 51, impugnata dal Tribunale di Milano, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, **nella parte in cui non prevede un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o assistenziali per gli incidenti vaccinali.**

P. Q. M.

- La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) **nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica**

EFFETTO? Aggiunge una norma alla disposizione

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE (1)

Conflitti interorganici: tra poteri dello Stato



A quale potere spettano le attribuzioni in contestazione?

I POTERI DELLO STATO

«organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono» (art. 37 l. 87/1953)

- **Potere legislativo**

- Camera
- Senato
- commissioni in sede deliberante
- commissioni d'inchiesta
- commissione di vigilanza radiotelevisiva

- **Potere esecutivo**

- consiglio dei ministri
- presidente del consiglio
- ministri

- **Potere giurisdizionale**

- giudici ordinari
- giudici speciali
- procure della Repubblica
- tribunale dei ministri

- **Presidente della Repubblica**

- **Corte costituzionale**

- **CSM**

- **Comitati promotori referendum**

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE (2)

Conflitti intersoggettivi:
tra lo Stato e le regioni e tra le regioni



Spetta allo Stato o alla regione la competenza dell'atto amministrativo?